

FONDO AGGIUNTIVO PENSIONI PER IL PERSONALE DEL BANCO DI SARDEGNA

“FAPBDS”

Iscritto alla Sezione Speciale dell’Albo dei Fondi Pensione tenuto dalla COVIP con il n. 1255



Regolamento sulla disciplina dell’adesione e della contribuzione al FAPBDS dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari¹.

In vigore dal 11/12/2015

Ultima Revisione 21/11/2024

¹Sono beneficiari i soggetti titolari delle prestazioni pensionistiche.

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1.1 - Con il presente regolamento il Fondo Aggiuntivo Pensioni per il Personale del Banco di Sardegna (FAPBDS) dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria in materia di adesione al Fondo dei soggetti fiscalmente a carico di aderenti e beneficiari (di seguito aderenti principali) e della relativa contribuzione.

1.2 - Sono soggetti fiscalmente a carico quelli individuati dalla vigente disciplina tributaria ai sensi dell'art.12 del TUIR

ARTICOLO 2 – ADESIONE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO DEGLI ADERENTI E DEI BENEFICIARI

2.1. - Ai fini dell'iscrizione al Fondo di un soggetto fiscalmente a carico deve essere compilato l'apposito "Modulo di adesione soggetti fiscalmente a carico", reperibile sul sito del FAPBDS all'indirizzo www.fapbds.it.

2.2 - Nel caso di iscrizione di un soggetto fiscalmente a carico minorenne o sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore; qualora si tratti di persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico. In entrambi i casi il modulo dovrà essere sottoscritto anche dall'aderente principale.

2.3 - La condizione di soggetto fiscalmente a carico dell'aderente principale, deve sussistere all'atto dell'adesione al Fondo.

2.4 - L'adesione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume una propria e distinta autonomia rispetto a quella dell'aderente principale.

2.5 - Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente regolamento, per i soggetti fiscalmente a carico sono valide le previsioni statutarie in quanto applicabili.

ARTICOLO 3 – CONTRIBUZIONE

3.1 - La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata mediante:

- versamenti diretti senza limitazioni nell'importo o nella periodicità;
- versamenti indiretti eseguiti tramite datore di lavoro dell'aderente principale.

3.2. - Il contributo minimo iniziale dovrà essere di euro 100,00;

3.3. - L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla

cancellazione del medesimo dal libro degli aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

ARTICOLO 4 – VERSAMENTO DIRETTO DELLA CONTRIBUZIONE

4.1 - Il versamento diretto può essere effettuato:

- da parte dell'aderente principale o tutore
- da parte del soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace ovvero minore emancipato:

4.2 - Il versamento diretto della contribuzione deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a:

Fondo aggiuntivo Pensioni per il personale del Banco di Sardegna

IBAN: IT87N0101517203000070342533

Causale: "CONTRFISC" seguita da codice fiscale, cognome e nome del soggetto fiscalmente a carico.

Oltre al versamento si dovrà inviare al Fondo l'apposito **"Modulo contribuzione soggetti fiscalmente a carico"** reperibile sul sito www.fapbds.it, con allegata copia del bonifico.

4.3 - I versamenti non possono essere effettuati da soggetti diversi da quelli indicati al precedente comma 4.1.

4.4 - I contributi verranno investiti nel/i comparto/i prescelto/i in fase di adesione (o a seguito della modifica del profilo d'investimento) solo dopo l'avvenuta ricezione del modulo di contribuzione per soggetti fiscalmente a carico, nonché di copia dell'ordine del bonifico effettuato, e valorizzati con la prima valorizzazione utile successiva all'incasso.

ARTICOLO 5 – PREROGATIVE

5.1 - Il soggetto fiscalmente a carico può esercitare tutte le prerogative connesse all'adesione riconosciute dalla normativa vigente.

5.2 - In caso di soggetto fiscalmente a carico minorenni o sottoposto a tutela tutte le richieste di liquidazione (anticipazioni, riscatti e prestazioni) prevedendo uno smobilizzo del capitale, devono essere presentate per suo conto dal soggetto esercente la patria potestà o dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare.

ARTICOLO 6 – PERDITA DEI REQUISITI

6.1 - In caso di perdita dei requisiti di partecipazione, e anche nell'ipotesi di chiusura della posizione, da parte dell'aderente principale, lo stesso potrà continuare ad alimentare liberamente la posizione

del soggetto fiscalmente a carico.

6.2 - In caso di perdita della condizione di soggetto fiscalmente a carico, dovrà essere data tempestiva comunicazione al Fondo mediante l'apposito modulo "**Comunicazione perdita condizione fiscalmente a carico**", reperibile sul sito www.fapbds.it. In tale circostanza, l'aderente principale non potrà più effettuare versamenti contributivi di cui all'art. 4.

Al soggetto fiscalmente a carico che perda tale condizione è consentito di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari (utilizzando il modulo "**Contribuzione volontaria**" reperibile sul sito www.fapbds.it) ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

6.3 - Il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa che comporti la maturazione di TFR, può destinare il TFR maturando anche se il datore di lavoro non è convenzionato col Fondo. In tale evenienza si dovrà compilare ed inviare al Fondo e al datore di lavoro l'apposito "**Modulo versamento TFR ex fiscalmente a carico**" reperibile sul sito www.fapbds.it in cui sono indicate le istruzioni utili per effettuare il versamento. In questo caso l'aderente perde il diritto alla contribuzione datoriale spettante, invece, in caso di adesione al fondo collettivo di riferimento. In caso di cessazione dall'attività lavorativa, l'aderente ha diritto di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti. Tale diritto è esercitabile fino all'inizio di una nuova attività lavorativa.

ARTICOLO 7 – CERTIFICAZIONE CONTRIBUTIVA

7.1 - Il Fondo con cadenza annuale renderà disponibile, nell'area riservata del sito www.fapbds.it, una dichiarazione idonea ad ottenere il riconoscimento, in sede di denuncia annuale dei redditi, dei benefici fiscali connessi alla contribuzione oggetto del presente Regolamento. Tale dichiarazione riguarderà tutti i versamenti contributivi effettuati nell'anno fiscale di competenza.

7.2 - Resta a carico dell'iscritto la segnalazione al Fondo dei contributi non dedotti.

7.3 - Per ulteriori informazioni al riguardo si rinvia a quanto disposto nel Documento sul regime fiscale, reperibile sul sito www.fapbds.it.

ARTICOLO 8 – SPESE GRAVANTI DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE SUL FISCALMENTE A CARICO

8.1 - Sulla posizione dei soggetti fiscalmente a carico gravano le spese dirette e indirette previste dalla vigente Nota Informativa.

8.2 - Restano esclusi gli oneri relativi alla cosiddetta solidarietà per premorienza e invalidità, fattispecie non applicabili a questa categoria di iscritti

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE DAL DIRITTO DI VOTO PER I SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

9.1 - Gli aderenti iscritti al Fondo in qualità di soggetti fiscalmente a carico non partecipano alla elezione degli organi del Fondo e non possono ricoprire cariche in seno al Fondo.